



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile

Il Giudice,
nel procedimento in epigrafe per l'apertura della procedura di sovraindebitamento di cui agli artt. 10
ss. L. 3/2012

promosso da

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

in proprio ed in qualità di titolare dell'omonima **impresa individuale** (P.I. 0 [REDACTED]), assistito
dall'avv. LAURICELLA Luca,

a scioglimento della riserva assunta ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che

- Con ricorso depositato il [REDACTED] 2022 [REDACTED], nella su indicata qualità, ha
proposto ai creditori un accordo di composizione della crisi, come successivamente modificato ed
integrato;

- il Gestore della Crisi, dott.ssa Sonia Polvara, ha depositato la relazione particolareggiata con
successive integrazioni, attestando la fattibilità del piano che prevede il pagamento complessivo di €
243.466,42, come di seguito specificato:

- pagamento mensile di € **600,00** a favore della procedura per 7 anni, a soddisfazione dei crediti
prededucibili (compenso assistenza legale e compenso OCC) per i primi 20 mesi e a partire dal
21° mese dei crediti chirografari per natura o per declassamento (questi ultimi relativi a
Agenzia delle Entrate, INPS e Comune di Concorezzo) fino all'estinzione del piano;
- pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati (mediante il pagamento delle rate previste dalle
ordinarie scadenze individuate dal piano di ammortamento del mutuo e del finanziamento
CheBanca! – Fondo PMI);

la soddisfazione dei creditori veniva quindi così indicata:

1. **Crediti prededucibili** per € 11.804,19 nella misura del 100%
2. **Crediti ipotecari e privilegiati** per € 193.066,42 nella misura del 100%
3. **Crediti chirografari** (pari a complessivi € 200.038,61 di cui € 32.596,98 per natura ed €
167.441,63 per declassamento) nella misura del 19,20%, ossia per un ammontare totale di
€ 38.595,81 (€ 6.287,96 per natura + € 32.299,49 per declassamento).

- Con decreto emesso il 28.03.2023, a seguito delle integrazioni e/o modifiche disposte, è
stata dichiarata aperta la procedura.

- Il Gestore della Crisi provvedeva all'espletamento delle formalità indicate nel decreto e con memoria depositata il 09.05.2023 dava atto dell'esito delle votazioni.

- All'udienza del 18.05.2023, fissata per la comparizione del debitore e dei creditori, il Gestore della Crisi rappresentava che non era stata raggiunta la maggioranza del 60%, in quanto INPS (la cui incidenza era pari al 46,59%), aveva espresso voto contrario e, conseguentemente i voti favorevoli erano pari a 53,41%, dovendosi computarsi come favorevoli i voti dei restanti creditori chirografari ex art. 11 co.1 L. 3/2012.(cfr. allegato alla nota di deposito del 9.05.2023). Evidenziava tuttavia che nel parere rilasciato da ADE e AdER gli stessi enti, a seguito di approfondita disamina, avevano ritenuto che la percentuale di soddisfacimento indicata dal ricorrente, risultava maggiore rispetto a quella che si sarebbe ottenuta nel caso di una liquidazione del patrimonio.

- Il ricorrente insisteva nella richiesta di omologa dell'accordo in forza dell'art. 12 comma 3-quater L. 3/2012.

Il Giudice si riservava.

Considerato che

- L'art. 11 comma 2 L. 3/2012 prevede che, ai fini dell'omologazione dell'accordo di composizione, sia necessario che abbiano votato in maniera favorevole almeno il 60% dei crediti, la quale soglia nel caso di specie non è stata raggiunta;

- tuttavia, con l'approvazione della legge di conversione del c.d. Decreto Ristori (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) il legislatore ha introdotto delle modifiche all'originale Legge 3/2012, anticipando di fatto quanto ora stabilito nel nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza;

- una delle modifiche operate con la legge di conversione riguarda l'introduzione dell'art. 12 comma 3-quater, in base al quale *“Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*;

- la suddetta norma si applica all'ipotesi in cui, essendo stata espressa l'adesione alla proposta da una parte dei creditori, manchi l'adesione dell'amministrazione finanziaria e la stessa sia decisiva ai fini del raggiungimento della su indicata percentuale del 60%, consentendo al Tribunale l'omologa “forzosa” dell'accordo e quindi di disattendere il voto contrario del creditore, sempre che il Gestore attesti che il piano di composizione della crisi risulti maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

- tale meccanismo, c.d. adesione coattiva o forzosa (*cram down*), già presente nella legge fallimentare relativamente al concordato preventivo agli artt. 180 ss. L.F., è stato pertanto esteso dalla legge di conversione anche alle procedure di sovraindebitamento limitatamente all'accordo di composizione della crisi (ora inserito nel nuovo Codice della crisi all'art. 80 co.3);

- è, quindi, chiara la volontà del legislatore di assicurare una maggior tutela al debitore contro le ingiustificate resistenze dell'Amministrazione, attribuendo al Giudice *“un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore amministrazione finanziaria che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento”*¹;

¹ Tribunale di Napoli, 21.06.2021

- nel caso di specie, i soli creditori a esprimere formale votazione rispetto alla proposta di accordo sono stati Agenzia delle Entrate, INPS, e l'Agente della Riscossione ed i creditori chirografari ai sensi dell'art. 11 co.1; in particolare, l'Amministrazione fiscale ha espresso parere favorevole, ritenendo l'accordo proposto più conveniente rispetto all'ipotesi liquidatoria²; di contro l'Istituto di previdenza si è detto contrario all'omologa dell'accordo, non consentendo così il raggiungimento della soglia prevista dal citato art. 11 comma 2 L. 3/2012, senza argomentare in punto convenienza, essendosi limitato ad affermare che *“La proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal Sig. ██████████ nell'ambito della procedura di sovraindebitamento aperta presso il Tribunale di Monza, non rispetta le condizioni per l'accettazione da parte di questo Istituto. La supposta convenienza economica della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria deve, infatti, confrontarsi, innanzitutto, con l'esigenza primaria di salvaguardia della sostenibilità del sistema previdenziale”*;

- la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, puntualmente evidenziata da AdER risulta, del resto, riscontrata dal Gestore della Crisi, il quale, nella relazione particolareggiata e negli atti successivi, ha ritenuto l'accordo proposto migliorativo rispetto all'alternativa della liquidazione dei beni del debitore affermando che *“Il valore dell'immobile si può presumere pari ad euro 130.000,00, somma inferiore rispetto al residuo mutuo in essere (€ 176.865,67 come indicato nell'ultima attestazione del 9.03.2023). Non solo nel caso in cui il fabbricato dovesse essere ceduto tramite procedura esecutiva immobiliare occorre necessariamente considerare i costi di giustizia della procedura (che generalmente di aggirano intorno a euro 15.000) e che gli offerenti possono partecipare offrendo non meno del 75% del prezzo di vendita ossia euro 97.500. Pertanto, stante la realizzazione di quanto rappresentato il valore netto che si potrebbe realizzare per la soddisfazione del creditore ipotecario sarebbe di euro 82.500; valore che soddisfa parzialmente il dovuto.*

parzialmente il dovuto. Non solo, nel caso di cessione dell'immobile, occorrerebbe conteggiare comunque un importo da destinare all'affitto di una alternativa abitazione che visto il luogo in cui abita il sig. Sguazzini potrebbe essere anche pari alla rata di mutuo che allo stato di fatto sta pagando.

La scrivente ritiene che l'accordo del debitore è da preferire rispetto alla procedura di liquidazione, in quanto la somma messa a disposizione quale parte di reddito destinata al soddisfacimento dei creditori chirografari, e in particolar modo ai creditori chirografari degradati, sia maggiore rispetto alla liquidazione dei beni; infatti, in tale fattispecie verrebbero soddisfatti parzialmente unicamente il creditore ipotecario e il creditore chirografario la società Agos Italia Srl.

Solo nel caso di omologa dell'accordo del debitore la par condicio creditorum sarebbe rispettata e vedrebbe il soddisfo di un numero di creditori maggiore rispetto a quella della liquidazione.

Ritenuto

alla luce di quanto precede, di poter disporre, in applicazione dell'art. 12 comma 3-*quater* l.3/2012, l'omologa forzata dell'accordo di composizione della crisi proposto da ██████████.

² Nella memoria depositata da Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'ente afferma che *“da un punto di vista prettamente economico, l'offerta avanzata dal ricorrente, anche se la percentuale offerta appare certamente esigua (si tratta infatti del 19,20% del debito erariale), appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria*

PQM

OMOLOGA

L'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), depositato il 25.02.2022, come successivamente integrato e modificato ed attestato dal Gestore della Crisi;

DISPONE

che il debitore adempia all'accordo nei tempi e nei modi ivi indicati, sotto il controllo e la gestione del Gestore della Crisi dott.ssa Sonia Polvara, alla quale sono attribuiti gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012, invitandola a riferire al Giudice dell'avvenuta totale esecuzione dell'accordo stesso.

che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore e sia pubblicato sul sito del Tribunale di Monza.

Dà atto che ai sensi dell'art. 12 co.3 L. n.3/2012, dalla data dell'omologazione, l'accordo è obbligatorio per tutti i crediti anteriori al momento cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano fatti salvi gli effetti di cui al comma 4 del suddetto articolo.

Si comunichi.

Monza, 5/06/2023

Il Giudice delegato

Patrizia Fantin